



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Sent. N. 1154
CC - 4 giugno 2015
Reg. Gen. N. 9047/2015

Composta da:

Dott. Mario GENTILE	- Presidente
Dott. Matilde CAMMINO	- Consigliere
Dott. Ugo DE CRESCIENZO	- Consigliere
Dott. Geppino RAGO	- Consigliere
Dott. Marco Maria ALMA	- Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

•
avverso la ordinanza n. 202-R/14 in data 10/12/2014 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame,

visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Pompeo VIOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore dell'imputato, Avv. _____ in sostituzione dell'Avv. _____, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 10/12/2014 il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. presentato dalla difesa dell'imputato

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palmi in data 22/7/2014 di rigetto della richiesta di revoca o riduzione di sequestro preventivo.

Il decreto genetico del sequestro preventivo *de qua* (relativo a somme di denaro ed altri beni) era stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi in data 29/10/2010 in ragione dell'entità del profitto illecitamente conseguito dagli imputati

e

197

chiamati a rispondere di plurime ipotesi di malversazione e truffa aggravata ai danni dello Stato.

Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico la violazione dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 322-ter cod. pen.

Rileva la difesa del ricorrente che i presupposti su quali si è fondata la decisione del Tribunale del riesame sono infondati.

Infatti, a seguito dell'intervenuta pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione emessa dal Tribunale di Palmi in data 30/4/2014, residua a carico dell'imputato altra sola imputazione in relazione alla quale il profitto del reato ammonterebbe a 4.398.818,50 €.

Polché però al coimputato è stata sequestrata la somma di poco più di 4.525.000 € ne conseguirebbe che in ipotesi di un'eventuale condanna dell'odierno ricorrente la somma utile a soddisfare le ragioni dello Stato risulterebbe già accantonata con conseguente inutilità del mantenimento in sequestro di altri beni o denaro.

A ciò si aggiunga che il valore del manufatto della sottoposto a sequestro è superiore al valore del finanziamento erogato dallo Stato e che la circostanza che i due sequestri siano stati eseguiti l'uno ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. e l'altro ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. appare puramente formale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Innanzitutto, come ha correttamente evidenziato il Tribunale del riesame ed è stato ribadito anche in tempi successivi da questa Corte Suprema, "in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il provvedimento cautelare può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato. (Fattispecie in materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)" (Cass. Sez. 2, sent. n. 2488 del 27/11/2014, dep. 20/01/2015, Rv. 261852).

Ciò è coerente con le linee interpretative indicate dalla Corte di legittimità in materia di sequestro in caso di reato concorsuale atteso che secondo quanto condivisibilmente sostenuto da Cass. sez. un. 26654/2008, nel caso di illecito plurisoggettivo deve applicarsi il principio solidaristico che implica l'imputazione dell'intera azione e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l'individualità storica del profitto illecito, il sequestro



preventivo finalizzato alla confisca può interessare indifferente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, fermo restando che l'espropriazione non potrà essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso.

In linea con tale impostazione, i giudici del riesame hanno effettuato il controllo tra valore del bene in sequestro e profitto, come emergente dagli elementi presenti in atti, adempiendo all'onere imposto dalla Corte di legittimità in punto di chiarificazione dei criteri utilizzati.

Il Tribunale del riesame ha infatti congruamente indicato i parametri di valutazione offrendo una motivazione dettagliata circa gli elementi a propria disposizione che non risulta certo arbitraria.

In particolare ha evidenziato che nel caso in esame risultano coinvolte nell'attività illecita sia persone fisiche che persone giuridiche e che non sarebbe possibile una "scissione" tra le varie responsabilità in quanto "l'ente collettivo è capace di essere centro autonomo di imputazione di effetti giuridici solo grazie all'agire dei soggetti fisici che lo rappresentano" con la conseguenza che "il profitto diretto ed immediato del reato può essere conseguito solo dal soggetto fisico che agisce come organo e rappresentante dell'ente a nulla rilevando che esso sia riversato a favore di quest'ultimo".

Ciò ha portato il Tribunale del riesame alla conclusione che poiché il nesso che lega la responsabilità della persona giuridica e quella della persona fisica ha origine nel reato presupposto commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente", ciò "deve essere inteso come fatto unico riferibile ad entrambi i soggetti".

Orbene, calando detti principi nel caso in esame, il Tribunale ha evidenziato:

- a) che lo stabilimento produttivo della S.r.l. è stato sottoposto a sequestro ex art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen. il che già di per sé non incide sul lamentato rapporto di sproporzione tra il profitto illecitamente conseguito dagli indagati nell'interesse ed in vantaggio della persona giuridica;
- b) che, in ogni caso, essendo sì stato dichiarato estinto per prescrizione uno dei reati in contestazione all'odierno ricorrente ma non essendo travolto dalla prescrizione anche l'illecito amministrativo dipendente da reato, stante il principio di unitarietà degli illeciti *de quibus* il valore complessivo del profitto derivante dal delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato deve ritenersi quello di € 8.357.407,50 con la conseguenza che quanto sequestrato al coimputato non è sufficiente a coprire le eventuali pretese



dello Stato essendo all'evidenza inferiore al profitto illecitamente locupletato dagli imputati.

Ritiene l'odierno Collegio che le argomentazioni espresse dal Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata e sopra nel dettaglio indicate siano condivisibili in quanto conformi a diritto.

Del resto questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire che "il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato di truffa aggravata può incidere contemporaneamente od indifferentemente sui beni dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso, con l'unico limite per cui il vincolo cautelare non può eccedere il valore complessivo del suddetto profitto" (Cass. Sez. 2, sent. n. 21227 del 29/04/2014, dep. 26/05/2014, Rv. 259716) all'evidenza rientrando nel concetto di "valore complessivo" sia quello locupletato dal privato che quello locupletato dall'ente.

A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del ricorrente, il fatto che l'immobile costituente l'unità produttiva della

S.r.l. sia stato sottoposto a sequestro preventivo ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 321 cod. proc. pen. in luogo di quello ex art. 322-ter cod. pen. rappresenta tutt'altro che un questione puramente formale essendo i due provvedimenti cautelari fondati su presupposti diversi ed asserenti a finalità differenti con la conseguenza che appare allo stato legittimo non considerare il valore di tale bene nell'ambito della valutazione di proporzionalità legata al sequestro per equivalente.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 4 giugno 2015.

Il Consigliere estensore
Dr. Marco Maria ALMA

Il Presidente
Dr. Mario GENTILE

Mario Gentile

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

IL 16 GIU. 2015



Il Cancelliere
IL CANCELIERE
Claudia Pianelli